

TI_GERICHTE 30.2020.11 vom 10. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2020.11_d20190510

FR: TI_GERICHTE 30.2020.11 du 10 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 30.2020.11 del 10 maggio 2019

Regeste

Fissazione dei contributi come indipendente. L'assicurato solleva la prescrizione perché i contributi del 2014 sono stati fissati nel 2020. In concreto, conformemente alla giurisprudenza federale e cantonale, la Cassa ha fissato tempestivamente i contributi sociali dovuti

Erwägungen

E. 2

Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf die Urteile H 158/02 vom 30. Oktober 2002 E. 3.2 und H 1/06 vom 30. November 2006 E. 4.4.1 zutreffend festgehalten, dass bereits die früheren Fassungen des Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG (gültig vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 sowie ab 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2011) eine Verlängerung der fünfjährigen Verwirkungsfrist um ein Jahr in Fällen vorsahen, in welchen bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Nachsteuerveranlagung vorlag. Zwar ist in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG in der seit 1. Januar 2012 geltenden Fassung explizit nur noch von Steuerveranlagung die Rede; indessen war mit der Neufassung des Gesetzestextes keine materielle Änderung des Inhalts verbunden, dass die Nachsteuerveranlagung davon nicht mehr erfasst werden sollte, wie das kantonale Gericht unter Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates vom 3. Dezember 2010 zur Änderung des AHVG, Verbesserung der Durchführung (vgl. BBl 2011 554 ff., 556) richtig ausgeführt hat. Vielmehr hat es sich lediglich um eine sprachliche Änderung des Gesetzestextes ohne Auswirkung auf dessen Inhalt gehandelt. Abgesehen davon lässt der Wortlaut ohne weiteres erkennen, dass eine Nachsteuerveranlagung unter den in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG nunmehr verwendeten Begriff Steuerveranlagung fällt." (sottolineatura del redattore) 2.10. Il termine di cinque anni dalla scadenza dell'anno civile per fissare i contributi valeva dunque fino alla fine del 1996 quale regola generale. Con la 10a revisione dell'AVS la decorrenza della prescrizione e il termine stesso di prescrizione per i contributi personali sono stati ridefiniti, poiché nella pratica spesso il termine di cinque anni risultava troppo breve. Pertanto, dal 1997 per i contributi personali vale un nuovo termine di un anno che dipende dalla crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale. La seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, di posticipare di un anno il termine di prescrizione. Ciò permette di non svantaggiare gli assicurati che, per un ritardo a essi non imputabile sulla fissazione dei contributi dovuti - ma dovuto alle autorità fiscali che non comunicano alle Casse di compensazione i dati fiscali o alle Casse di compensazione che non agiscono -, che si basa sulla decisione di tassazione fiscale cresciuta in giudicato, rischierebbero in futuro di ricevere una rendita AVS ridotta a causa dei minori contributi versati nel periodo

determinante, siccome già prescritti (Käser , Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 335 N. 16.7). L'anno supplementare concesso dalla seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS è dunque applicabile quando il termine di cinque anni previsto dall'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS è scaduto al momento in cui la Cassa di compensazione emana la decisione di fissazione dei contributi; il termine supplementare di un anno non riduce il termine quinquennale (Kieser , Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3a ed. 2012, N. 4 pag. 203: " Die in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG geregelte einjährige Frist hat nur dann Bedeutung, wenn im Verfügungszeitpunkt die fünfjährige Verwirkungsfrist nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG bereits abgelaufen ist. Sie verkürzt insoweit nicht etwa die genannte fünfjährige Frist (H 1/06 E. 3, E. 4 .) "). Per i contributi per gli indipendenti e per gli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, il termine di prescrizione inizia a decorrere alla fine dell'anno contributivo per il quale sono dovuti i contributi. Si tratta quindi dell'anno nel quale è conseguito il reddito. I contributi personali, come anche i contributi dovuti dagli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto ai contributi, si prescrivono tuttavia in ogni caso un anno dopo la scadenza dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è cresciuta in giudicato. Per i casi in cui alla scadenza dei cinque anni non esiste ancora una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS proroga il periodo di cinque anni fino a quando la stessa non sarà disponibile. La proroga è valida per un periodo di un anno dopo la fine dell'anno civile in cui cresce in giudicato la tassazione fiscale (Frey, Mosimann, Bollinger , AHVG/IVG Kommentar, 2018, p ag. 147, N. 2 ad art. 16: " Für die Beiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen (persönliche Beiträge) wie der Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber beginnt die Verjährungsfrist ebenfalls mit Ablauf des Beitragsjahres zu laufen, für das die Beiträge geschuldet sind . Dabei handelt es sich um das Jahr, in dem das Einkommen erzielt wurde (AHVV 22 Abs. 1 für Selbständigerwerbende; AHVV 29 Abs. 1 für Nichterwerbstätige; ZAK 1989 512). Die persönlichen Beiträge wie auch die Beiträge für Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber verjähren aber in jedem Fall erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (AHVG 16 Abs. 1 ; ZAK 1989 512). Mit AHVG 16 Abs. 1 Satz 2 soll für den Fall, dass bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt, die fünfjährige Frist bis zum Vorliegen derselben verlängert werden . Für die Verlängerung gilt eine Einjahresfrist ab Ein tritt der Rechtskraft der Steuerveranlagung, welche erst am Ende des Kalenderjahres abläuft (BGer v. 30.11.2006, H 1/06, E. 4 .) ") (la sottolineatura è del redattore). Infine, le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, prevedono al N. 4054 che di regola i contributi AVS il cui importo non è stato fissato mediante decisione entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Tuttavia, per i contributi dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori senza attività lucrativa e dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi, il termine di prescrizione scade al più presto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale o la tassazione consecutiva a una procedura di reclamo d'imposte arretrate determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS). Di medesimo tenore sono le Direttive dell'UFAS sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2019, secondo cui il termine di prescrizione è di cinque anni (v. però N. 5016 segg.) e decorre dall'inizio dell'anno civile che segue quello per cui i contributi sono dovuti

(N. 5012 DRC). Tuttavia, secondo il N. 5013 DRC, i contributi di chi esercita un'attività indipendente, quelli dei salariati non soggetti al prelievo alla fonte alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi (art.

E. 2.13

Va ancora rammentato che l'art. 61 lett. a LPGGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGGA. L'art. 61 lett. a LPGGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI”). Secondo l'art. 83 LPGGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è pendente dal mese di dicembre 2020, ossia prima dell'entrata in vigore della citata modifica. Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese.

E. 6

cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 seconda frase LAVS). 2.11. Va ancora rilevato che, contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione", tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni sono in realtà dei termini di perenzione (DTF 115 V 186 consid. 2b con riferimenti; SVR 2007 AHV Nr. 1 consid. 4.1). Pertanto, essi non possono essere né interrotti, né sospesi e neppure ripristinati (DTF 117 V 210 consid. 3a). La perenzione provoca l'estinzione del diritto, ossia esso si estingue alla fine del termine previsto (Greber/Duc/ Scartazzini , Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) , 1996, pag. 405, N. 2 ad art. 16) e va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, consid. 6.2; DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181, DTF 112 V 5 consid. 4c, DTF 111 V 135 consid. 3b). Va inoltre rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva, i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini , op. cit., 1996, pag. 409). Infatti, una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall'art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser , ATSG Kommentar, 3a ed. 2015, pag. 377, N. 43

ad art. 24, rammenta che “ Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird (...) ”). A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l'importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia, l'ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (Kieser , op. cit., pag. 377, N. 43 e seguenti ad art. 24; Greber/Duc/Scartazzini , op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “ Dès l'instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l'article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé. ”). 2.12. Nell'evenienza concreta, in virtù di quanto precede, questo Tribunale, sulla base della STCA 30.2019.14 del 23 settembre 2019, deve pertanto concludere che l'agire dell'amministrazione è corretto e deve dunque essere integralmente confermato. Infatti, per quanto concerne i contributi dovuti nel 2014, la tassazione fiscale IFD determinante del 19 dicembre 2018 è cresciuta in giudicato nel 2019, e dunque il termine per fissare i contributi scadeva il 31 dicembre 2020. Ma vi è di più. Nel caso di specie con la decisione formale del 10 maggio 2019, e dunque entro il termine quinquennale di cui all'art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa aveva già emesso una decisione di fissazione dei contributi sulla base dell'importo di fr. 415'625, escludendo in questo modo la perenzione. Infatti una decisione contributiva resa nei termini legali (in concreto il 10 maggio 2019) esclude una volta per tutte la perenzione di cui all'art. 16 cpv. 1 LAVS per l'importo alla base del calcolo del contributo (cfr. Kieser , ATSG Kommentar, 3a ed. 2015, pag. 377, N. 43 ad art. 24: “ Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird (...) ” e sentenza 30.2013.45 del 18 dicembre 2013 dove, con decisione del 15 novembre 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 4 ottobre 2013 , la Cassa di compensazione ha fissato definitivamente e tempestivamente i contributi del 2002). Ne segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

E. 20

gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del

19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid.2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid.3a).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid.3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.